

REGOLAMENTO

DEL

SERVIZIO IDRICO

Adottato con Delibera del C.d.A di Prealpi Servizi srl in data 05.11.2012

Azienda certificata

UNI EN ISO 9001:2008 per la "Gestione del ciclo idrico integrato" - cert. n. 3353

UNI EN ISO 9001:2008 per la "Misurazione di parametri chimici e biologici su acque reflue" - cert. n. 7765

UNI EN ISO 14001:2004 per il "Sistema di gestione ambientale" - cert. n. EN 1131

OHSAS 18001:2007 per il "Sistema di gestione salute e sicurezza" - cert. n. OH 1001

SERVIZIO ACQUEDOTTO

SOMMARIO

TITOLO I	4
NORME GENERALI	4
Art. 1 Ambito di efficacia del Regolamento	4
Art. 2 Sistema di distribuzione dell'acqua	4
Art. 3 Tipi di fornitura	4
Art. 4 Obblighi degli Utenti.....	5
Art. 5 Definizioni.....	5
TITOLO II	6
FORNITURE PER USO PRIVATO.....	6
Art. 6 Soggetti legittimati a sottoscrivere un contratto di fornitura.....	7
Art. 7 Richiesta di allacciamento.....	7
Art. 8 Casi in cui si può verificare la richiesta di allacciamento	7
Art. 9 Preventivo.....	8
Art. 10 Contratto di fornitura	8
Art. 11 Perfezionamento del contratto di fornitura.....	8
Art. 12 Recesso dal contratto di fornitura e voltura dell'utenza	9
Art. 13 Subentro nel contratto di fornitura.....	9
Art. 14 Riattivazione dell'utenza idrica	9
Art. 15 Durata del contratto.....	10
Art. 16 Divieto di rivendita e di sub-fornitura	10
FORNITURE PUBBLICHE.....	10
Art. 17 Forniture per uso pubblico.....	10
Art. 18 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione	10
Art. 19 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico.....	11
TITOLO III	11
NORME TECNICHE.....	11
Art. 20 Norme per l'esecuzione delle derivazioni	11
Art. 21 Proprietà della condotta stradale e delle tubazioni di derivazione.....	11
Art. 22 Operazioni di manutenzione e interventi di modifica delle tubazioni di derivazione	12
Art. 23 Interruzioni e limitazioni del servizio	12

Art. 24 Apparecchi di misura	12
Art. 25 Posizione e custodia degli apparecchi di misura.....	13
Art. 26 Guasti agli apparecchi di misura.....	13
Art. 27 Misura dell'acqua	13
Art. 28 Verifiche del funzionamento del contatore	13
Art. 29 Irregolare funzionamento del contatore.....	14
Art. 30 Verifica del livello di pressione.....	14
Art. 31 Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore.....	14
Art. 32 Bocche antincendio.....	14
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI.....	15
Art. 33 Caratteristiche, responsabilità e collaudi.....	15
Art. 34 Prescrizione	15
Art. 35 Serbatoi	16
Art. 36 Sistemi di disconnessione idraulica.....	16
Art. 37 Modifiche degli impianti idrici privati	16
Art. 38 Vigilanza impianti ed apparecchi.....	17
Art. 39 Responsabilità dell'Utente nell'uso e conservazione della derivazione, perdite.....	17
TITOLO IV.....	17
NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI	17
Art. 40 Tariffe in vigore.....	18
Art. 41 Fatturazione.....	18
Art. 42 Pagamenti e addebiti in caso di ritardo pagamento.....	18
Art. 43 Anticipo o deposito cauzionale	19
Art. 44 Consumi domestici per i non residenti e consumi industriali.....	19
Art. 45 Addebiti vari	19
Art. 46 Casi particolari	20
Art. 47 Tariffe per Uso Zootecnico	20
Art. 48 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto	20
TITOLO IV.....	21
DISPOSIZIONI COMUNI.....	21
Art. 49 Applicabilità del diritto comune	21
Art. 50 Obbligatorietà e decorrenza.....	21

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni nei quali il servizio di acquedotto è gestito dalla Società "Prealpi Servizi srl".

Le condizioni generali di fornitura del servizio di acquedotto ed i rapporti fra Prealpi Servizi ed Utente sono fissati nel contratto di fornitura, nel presente Regolamento e nella Carta del Servizio Idrico, che costituiscono gli allegati al contratto di fornitura.

Art. 2 Sistema di distribuzione dell'acqua

L'acqua erogata è potabilizzata nell'osservanza dell'ordinamento vigente conformemente ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano.

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).

Nel caso in cui non possa essere usato un allacciamento esistente, in quanto non più conforme alle norme tecniche vigenti, il richiedente dovrà provvedere a richiedere un nuovo allacciamento ed al pagamento delle spese a ciò conseguenti.

Art. 3 Tipi di fornitura

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per **uso pubblico**
- Forniture per **uso privato**

Questa ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:

- a) **Usa domestico** – sono le forniture di acqua potabile utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi effettuati per le unità abitative/e;
- b) **Usa non domestico** – sono le forniture per uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, commerciale o del settore terziario;
- c) **Usa zootecnico** – sono le forniture per uso idropotabile destinate ad attività di allevamento di animali dichiarate con idonea documentazione;
- d) **Usa antincendio** – rientra in tale tipologia l'attingimento d'acqua potabile dalla presa all'uso predisposta per essere utilizzata esclusivamente per lo spegnimento di incendi. Non è consentito prelevare da queste prese per usi diversi, se non preventivamente autorizzati da Prealpi Servizi
- e) **Altri usi:**
 - comunità non aventi scopo di lucro
 - uso cantieri
 - spettacoli viaggianti

Gli impianti interni alle attività devono essere, di norma, separati in base all'uso. Qualora ciò non sia possibile, l'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente. A tale scopo l'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Nel caso prevalga l'uso domestico i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità

abitative (escluse, dunque le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza.

Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile. Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicate le articolazioni tariffarie stabilite dagli enti preposti.

Art. 4 Obblighi degli Utenti

Gli Utenti assumono i seguenti obblighi:

- a) di non rivendere o sub-fornire l'acqua a stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di fornitura;
- b) di non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e misura, conservandone intatti i sigilli, e dare tempestiva comunicazione a Prealpi Servizi nel caso di una loro eventuale rottura ed in genere di non commettere alcun abuso nell'utilizzo della fornitura;
- c) di autorizzare, permettere e facilitare in ogni tempo al personale di Prealpi Servizi o a suoi incaricati l'accesso ai contatori ed a tutti i punti di diramazioni esterne ed interne per controllare l'esatta osservanza del Regolamento. Nei casi e tutte le volte in cui la lettura dei contatori non possa essere eseguita dagli incaricati di Prealpi Servizi, questi lasceranno una cartolina-avviso agli Utenti interessati, invitandoli a eseguire essi stessi detta lettura, secondo le istruzioni contenute nell'avviso stesso. La mancata comunicazione, nel termine di dieci giorni, dei dati di lettura da parte degli Utenti interessati, autorizza Prealpi Servizi a fatturare un presunto consumo, pari a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio;
- d) di eseguire, alle scadenze stabilite, i pagamenti da essi dovuti con le modalità che saranno indicate da Prealpi Servizi;

Art. 5 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. *Allacciamento*: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti.
2. *Anticipo o deposito cauzionale*: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
3. *Articolazione tariffaria*: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo.
4. *Conguaglio*: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
5. *Contratto di fornitura*: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica e Prealpi Servizi, gestore del servizio idrico che impegna al rispetto del presente Regolamento.
6. *Deflusso*: passaggio d'acqua attraverso una tubazione.
7. *Derivazione*: prelievo di parte dell'acqua da una condotta all'altra.
8. *Disconnettere*: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale.
9. *Disdetta*: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso.

10. *Domiciliazione bancaria* : pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.
11. *Indennizzo automatico*: importo riconosciuto automaticamente all'Utente nel caso in cui Prealpi Servizi non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico, laddove previsto dalla Carta stessa.
12. *Limitatore di portata*: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri.
13. *Livello di pressione*: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere.
14. *Portata istantanea*: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo.
15. *Pozzetto*: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate.
16. *Presa stradale*: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale.
17. *Punto di consegna*: per utenze singole è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata; per utenze raggruppate servite da un unico contatore è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata; per condomini serviti da un'unica presa e con contatori posti all'interno del condominio con contratti singoli il punto di consegna è rappresentato dal contatore generale posto al limite tra proprietà pubblica e privata.
18. *Riattivazione*: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore divisionale che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata da Prealpi Servizi per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
19. *Richiesta d'allacciamento*: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
20. *Ripartizione dei consumi*: suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con Prealpi Servizi.
21. *Sospensione della fornitura*: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.
22. *Tipologia d'utenza*: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
23. *Unità immobiliare*: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
24. *Utenze divisionali*: utenze situate all'interno di un condominio, servite da un unico contatore, con le quali Prealpi Servizi non ha stipulato il contratto di fornitura. Queste utenze sono gestite dall'amministratore o da ditte specializzate.
25. *Utenze preesistenti*: utenze trasferite dai precedenti gestori alla data di approvazione del presente Regolamento.
26. *Utenze raggruppate*: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari.

TITOLO II

FORNITURE PER USO PRIVATO

In questa sezione si dettano le norme relative all'instaurazione del rapporto di utenza.

Art. 6 Soggetti legittimati a sottoscrivere un contratto di fornitura

Il contratto di fornitura può essere intestato ai seguenti soggetti a seconda dei casi di seguito illustrati:

- a) per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare, il contratto di fornitura è intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l'immobile a titolo legittimo
- b) per la fornitura dell'acqua ad un immobile, servito da un unico punto di consegna, composto da più appartamenti, il contratto è intestato:
 - nel caso in cui vi sia una con-titolarietà dell'utenza da parte di più utilizzatori, ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
 - in caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.

Art. 7 Richiesta di allacciamento

La fornitura di acqua potabile avviene tramite allacciamento, se non esistente, alla rete idrica. La richiesta di allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo predisposto da Prealpi Servizi. Le domande di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato e pagato dal richiedente.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà, prima dell'inizio dei lavori l'Utente dovrà dichiarare il proprio assenso e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da terzi sollevando Prealpi Servizi da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati, da parte del richiedente, i documenti specificati nel modulo stesso.

Art. 8 Casi in cui si può verificare la richiesta di allacciamento

a) Fornitura su strade canalizzate

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) dove già esiste una rete di distribuzione dell'acqua, Prealpi Servizi, entro i limiti del quantitativo d'acqua disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla fornitura di acqua ed ha diritto alle spese preventivate per l'esecuzione dell'allacciamento.

Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno.

b) Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche non canalizzate

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) non provviste di rete di distribuzione, Prealpi Servizi può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con la disponibilità idrica e la fattibilità tecnica, fermo

restando l'impegno economico che si assume il richiedente. Infatti, Prealpi Servizi potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte di Prealpi Servizi stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.

Prealpi Servizi rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi sollevando Prealpi Servizi da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli Utenti, rimangono di proprietà pubblica, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli Utenti.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente a Prealpi Servizi che dovrà eseguirle nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9 Preventivo

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, Prealpi Servizi provvederà ad effettuare un preventivo economico tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico. In caso di mancato rispetto del tempo massimo è previsto un indennizzo automatico, a favore del richiedente, così come meglio specificato nella Carta del Servizio Idrico.

Il preventivo avrà validità 90 giorni dalla data di emissione e invio all'Utente.

Art. 10 Contratto di fornitura

La fornitura dell'acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E' fatto obbligo all'Utente di comunicare a Prealpi Servizi ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risultino accettati il preventivo ed i relativi corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Le eventuali spese di bollo, registrazione, anticipo o deposito cauzionale, inerenti ai contratti, sono a carico degli Utenti.

Art. 11 Perfezionamento del contratto di fornitura

Il contratto di fornitura sarà redatto sugli appositi moduli forniti da Prealpi Servizi e sottoscritti dall'Utente o dal suo legale rappresentante il quale dovrà dichiarare:

- la tipologia della fornitura;
- il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare e la loro ubicazione;
- la disponibilità richiesta (per gli Utenti obbligati)

L'Utente, con la firma del contratto di somministrazione, accetta tutte le condizioni del Regolamento del Servizio Idrico e della Carta dei Servizi allegati al contratto.

Art. 12 Recesso dal contratto di fornitura e voltura dell'Utenza

Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare comunicazione scritta a Prealpi Servizi, dichiarando la lettura finale nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

La disdetta comporta la chiusura del contatore, entro i limiti di tempo previsti dalla Carta dei Servizi, la cessazione del rapporto contrattuale, l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione dell'anticipo o deposito cauzionale eventualmente versati.

Prealpi Servizi deve essere messo in condizione di operare la disattivazione: pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale autorizzato da Prealpi Servizi.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile.

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.

Il nuovo soggetto che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.

In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi Utenti di fatto che il precedente Utente; resta ferma per Prealpi Servizi la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento di eventuali bolli, dell'anticipo o deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo Utente.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato l'eventuale anticipo o deposito cauzionale versato a tale data sullo stesso.

Art. 13 Subentro nel contratto di fornitura

L'istituto del subentro è riservato al coniuge o persona convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso, o altro erede.

Il subentrante che si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

Art. 14 Riattivazione dell'utenza idrica

L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto a suo nome.

Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riattivazione della fornitura medesima.

Art. 15 Durata del contratto

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati automaticamente di anno in anno, salvo disdetta.

Prealpi Servizi in casi speciali, come esposizioni, fiere, spettacoli, cantieri e simili, ha facoltà di concedere l'uso temporaneo dell'acqua, previo pagamento di una somma determinata in relazione agli usi dichiarati e/o ai consumi di un'utenza analoga, applicando le vigenti tariffe.

Quando Prealpi Servizi lo ritenga conveniente potrà concedere anche in tali casi l'erogazione a contatore applicando le tariffe in vigore, la quota fissa per il contatore e gli eventuali contributi di allacciamento, nonché gli eventuali costi delle opere ed apparecchiature richieste per la tutela dei requisiti di qualità dell'acqua.

Art. 16 Divieto di rivendita e di sub-fornitura

E' vietata la rivendita o la sub-fornitura a terzi dell'acqua erogata da Prealpi Servizi.

L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art. 45.

E' fatto altresì divieto di sub-fornitura dell'acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza, di utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto, e di modificarli senza esplicita autorizzazione da parte di Prealpi Servizi.

I richiedenti nuovi allacciamenti sono obbligati alla separazione contrattuale delle utenze non domestiche, ad esempio destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze domestiche (ad esempio appartamenti).

TITOLO II

FORNITURE PUBBLICHE

Art. 17 Forniture per uso pubblico

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità di carattere comune e per le esigenze connesse alla collettività cittadina.

Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico:

1. gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
2. gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra;
3. le fontane e fontanelle pubbliche.

Art. 18 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione

La realizzazione degli allacciamenti è eseguita da Prealpi Servizi su richiesta ed a spese dei soggetti di cui al precedente art. 17.

Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei soggetti di cui al precedente art. 17, per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati a fronte

della stipula di un normale contratto d'utenza. I consumi di tali utenze sono misurati da contatori.

Art. 19 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

E' rigorosamente vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli pubblici e, comunque, è vietato applicare alle bocche delle fontane e delle fontanelle tubi di gomma o d'altro materiale equivalente;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e di innaffiamento dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

TITOLO III

NORME TECNICHE

Art. 20 Norme per l'esecuzione delle derivazioni

Prealpi Servizi determina il diametro ed il punto di derivazione della presa ed i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore dell'Utente.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchio fino al misuratore è eseguito da Prealpi Servizi, direttamente o per mezzo di installatori autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

Per le opere di allacciamento, fino al contatore, l'Utente dovrà versare a Prealpi Servizi quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

I relativi lavori saranno effettuati compatibilmente con la disponibilità ed i programmi di Prealpi Servizi tenuto conto dei tempi indicati nella Carta dei Servizi.

Qualora l'esecuzione dei lavori sia procrastinata, esclusivamente per motivi dell'Utente, oltre i 6 mesi, Prealpi Servizi ha facoltà di procedere all'aggiornamento dei costi d'opera.

Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è fatto nei tempi e con le modalità stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento.

La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna Prealpi Servizi alla fornitura che sarà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto.

Art. 21 Proprietà della condotta stradale e delle tubazioni di derivazione

Le condotte stradali e le tubazioni di derivazione fino al punto di consegna, anche se costruite con il contributo degli Utenti, appartengono al patrimonio pubblico.

Parimenti le condutture di allacciamento alla rete principale costruite da privati secondo le prescrizioni di Prealpi Servizi e regolarmente collaudate, appartengono al patrimonio pubblico. Prealpi Servizi avrà sempre diritto di allacciare altri Utenti sempreché le tubazioni lo consentano e senza perciò danneggiare i concessionari preesistenti.

Prealpi Servizi ha facoltà di ottenere la servitù di acquedotto per l'estensione della condotta dell'acqua potabile nelle strade o proprietà private, secondo la normativa vigente.

Il proprietario dell'immobile, dovrà pertanto consentire la posa delle tubazioni di derivazione e sarà inoltre tenuto ad autorizzare l'allacciamento alla rete di distribuzione estema (pubblica), sia delle unità immobiliari ubicate nella sua proprietà, sia di quelle in proprietà adiacenti od immediatamente confinanti, sottoscrivendo specifico impegno.

Art. 22 Operazioni di manutenzione e interventi di modifica delle tubazioni di derivazione

Tutte le operazioni necessarie per le verifiche, manutenzioni e riparazioni del sistema di distribuzione della rete idrica, tubazioni valvole e simili, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, sono fatte esclusivamente da Prealpi Servizi direttamente ovvero mediante esecutori autorizzati, e sono pertanto vietate agli Utenti ed a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni.

Qualora l'Utente richieda modifiche dell'impianto di distribuzione esterna, compreso tra la condotta stradale ed il contatore, e le stesse siano giudicate attuabili da Prealpi Servizi, la relativa spesa è a carico dell'Utente e le modificazioni sono eseguite da Prealpi Servizi direttamente ovvero mediante esecutori autorizzati.

Nel caso in cui l'Utente o il proprietario non provvedano al pagamento di quanto concordato per dette modificazioni, Prealpi Servizi potrà interrompere la fornitura dell'acqua in qualsiasi momento.

Art. 23 Interruzioni e limitazioni del servizio

Prealpi Servizi garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.

Prealpi Servizi non assume responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente ad eventi di forza maggiore o a eventuali esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di distribuzione dell'acqua.

Prealpi Servizi può sospendere il servizio, dando adeguato preavviso, e informando l'utenza.

Prealpi Servizi si impegna nel caso di interruzioni legate ad interventi sulla rete, a limitare al minimo necessario i tempi di dissevvizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti.

Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite superiore alle 24 ore, Prealpi Servizi dovrà attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria, dando altresì preventiva comunicazione, relativamente alla sospensione prolungata dell'erogazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Varese.

Pertanto, le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

In nessuno dei casi sopraesposti l'Utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.

Art. 24 Apparecchi di misura.

Prealpi Servizi stabilisce il tipo e il calibro degli apparecchi di misura in relazione al tipo della fornitura e al consumo presunto che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura.

Prealpi Servizi ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio, senza l'obbligo di preavvisi; nel caso di variazione di calibro o di potenzialità Prealpi Servizi si riserva di addebitare all'Utente le spese relative alle sostituzioni necessarie.

Art. 25 Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti da Prealpi Servizi e di facile accesso agli incaricati dallo stesso.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori. A monte ed anche a valle del contatore è collocato, inoltre, a cura di Prealpi Servizi ed a spese dell'Utente, un rubinetto di arresto.

Prealpi Servizi ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, a spese dell'Utente, qualora questo per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, anche in relazione all'art. 22 venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto non adatto.

Resta comunque ferma ogni responsabilità dell'Utente o del proprietario dell'immobile in caso di mancata o non tempestiva comunicazione a Prealpi Servizi delle modifiche ambientali apportate.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto da Prealpi Servizi. La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente o qualunque altra operazione da parte sua, destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, daranno luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto, salva ogni azione anche giudiziaria nei confronti dell'Utente o comunque del responsabile.

L'Utente dovrà rispondere in ogni caso degli abusi di cui sopra, quando l'apparecchio misuratore è installato nella proprietà di suo uso esclusivo.

Art. 26 Guasti agli apparecchi di misura

L'Utente è il responsabile degli apparecchi di misura installati. Nel caso di guasti l'Utente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a Prealpi Servizi, affinché questo possa provvedere.

L'Utente deve inoltre proteggere il contatore dal gelo o dalle manomissioni, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti, che possono avvenire per qualsiasi causa. E' facoltà di Prealpi Servizi di effettuare controlli in qualsiasi momento e di imporre più idonea protezione.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, nei casi di danneggiamenti per dolo o incuria sono a carico dell'Utente.

L'Utente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua in quanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore.

Art. 27 Misura dell'acqua

Il volume di acqua erogata è accertato a mezzo di misuratore.

Prealpi Servizi può inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle proprie disponibilità.

Qualora non fosse diversamente possibile Prealpi Servizi potrà collocare un unico misuratore per gli impianti che servono più edifici o unità immobiliari e per le utenze condominiali. In tali casi deve essere tempestivamente comunicato a Prealpi Servizi qualsiasi variazione del numero delle unità immobiliari servite.

Art. 28 Verifiche del funzionamento del contatore

L'Utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore.

Nel caso in cui, in sede di verifica, il contatore risulti idoneo, e cioè entro i limiti di tolleranza previsti, l'Utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo per la verifica effettuata, che sarà addebitato nella prima fattura utile, in caso contrario le spese saranno a carico di Prealpi Servizi. Il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore, a partire dalla segnalazione o richiesta dell'Utente, il quale ha facoltà di presenziare alla prova di verifica, è fissato dalla Carta dei Servizi.

Prealpi Servizi deve comunicare all'Utente per iscritto l'esito della verifica.

Art. 29 Irregolare funzionamento del contatore

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi nei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a fatto e colpa dell'Utente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato da Prealpi Servizi su propri accertamenti.

Art. 30 Verifica del livello di pressione

L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale di Prealpi Servizi o da personale incaricato alla presenza dell'Utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio Idrico.

Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'Utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo che sarà addebitato nella prima fattura utile.

Diversamente Prealpi Servizi interverrà a proprie spese per garantire lo standard di qualità del servizio.

Art. 31 Verbali di posa, rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della messa in opera, rimozione o sostituzione dell'apparecchio misuratore è redatto un verbale: in tale verbale sono menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola, il consumo registrato nonché il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi, spostati o sostituiti se non per disposizioni di Prealpi Servizi ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

L'Utente può richiedere lo spostamento o la sostituzione del contatore. Tale intervento sarà realizzato da Prealpi Servizi o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando l'obbligo per l'Utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

Art. 32 Bocche antincendio

Le bocche antincendio possono essere situate entro aree private, entro cortili, sulle mura esterne degli edifici od in località stabilite in comune accordo tra Prealpi Servizi e richiedente. Tali bocche non possono essere aperte se non in caso di incendio o per la periodica verifica. Per

motivi o prescrizioni tecniche la presa d'acqua e le diramazioni per le bocche antincendio potranno essere isolate e indipendenti da ogni altra.

E' obbligatoria l'installazione di un idoneo misuratore a spese dell'Utente.

Chi facesse uso diverso dal previsto di tali impianti, dovrà pagare l'acqua impropriamente consumata alle normali tariffe.

Gli Utenti delle bocche antincendio hanno diritto di usufruire dell'acqua dell'acquedotto nei casi di incendio usando la quantità e la pressione consentita dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale esse derivano, senza alcuna responsabilità di Prealpi Servizi circa l'azione e l'efficacia delle bocche stesse.

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 33 Caratteristiche, responsabilità e collaudi

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata (tubazioni, sistemi di disconnessione idraulica, serbatoi, pompe, autodavi, valvole e simili) hanno inizio dopo il contatore.

L'Utente ha la piena responsabilità civile e penale della costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione interna, la cui messa in opera è a sua totale cura e spesa e deve avvenire nel rispetto delle norme di buona tecnica. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi dalla distribuzione dell'acqua potabile.

Prealpi Servizi non ha responsabilità per i danni che potranno derivare agli impianti dell'Utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione.

Prealpi Servizi si riserva inoltre di procedere al cambio di pressione al punto di consegna, con criterio discrezionale ed insindacabile, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l'efficienza del servizio.

In tal caso Prealpi Servizi ne darà avviso agli Utenti, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

I guasti che in dipendenza di queste modificazioni di pressione potranno derivare alle tubazioni e/o agli impianti privati dovranno essere riparati a cura e spese dei singoli Utenti.

Art. 34 Prescrizione

All'Utente non è consentito collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o comunque commiste a sostanze estranee.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Qualora l'Utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente fognati.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

Non è consentito l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali, dovendo l'aspirante della pompa pescare da un pozzetto a lento riempimento.

Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione di Prealpi Servizi il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 35 Serbatoi

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Tali serbatoi, realizzati possibilmente al di sopra del piano di campagna, dovranno avere caratteristiche di costruzione tali da consentire con facilità le operazioni di svuotamento e sanificazione, dovranno essere dotati di sistema di spurgo e realizzati in materiali idonei al contatto con gli alimenti.

Art. 36 Sistemi di disconnessione idraulica

Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell'acqua in rete occorre che ciascun Utente inserisca a valle del contatore un idoneo sistema capace di garantire la separazione tra rete di distribuzione generale (esterna) e rete di utilizzazione dell'Utente (interna).

Vengono perciò definite due categorie di utenza, una ad alto rischio di contaminazione e l'altra a basso rischio.

Le utenze che rientrano nelle categorie ad alto rischio quali:

- attività artigianali (laboratori fotografici, autocarrozerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, la vaggio auto e simili);
- attività zootecniche (allevamenti bestiame e pollame);
- edifici adibiti a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine tipo industriale, mense e simili);
- edifici dotati di impianti centrali, condizionamento d'aria, di raffreddamento, di bocchette antincendio;
- unità abitative i cui consumi superino i 1.000 (mille) litri/ora;
- industrie insalubri a norma di legge;

sono tenute ad installare a proprie spese ed in accordo con Prealpi Servizi un sistema di disconnessione idraulica (vasca di disgiunzione idraulica, disconnettore automatico idraulico, sistemi equivalenti di disgiunzione) capace di impedire l'inversione di flusso fra la rete generale esterna e quella interna.

Il disconnettore idraulico deve essere rispondente ai criteri di costruzione, di prove e di funzionamento di un Ente di Unificazione nazionale od internazionale e della sua installazione e certificazione dovrà essere data comunicazione a Prealpi Servizi che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato.

Per gli Utenti rientranti nella categoria a basso rischio di contaminazione (Utenti domestici in genere) l'installazione di idonei sistemi di non ritorno dell'acqua nella rete esterna, sarà effettuata da incaricati di Prealpi Servizi in occasione di manutenzioni periodiche o sostituzione di contatori, con oneri di spesa a carico dell'Utente.

A tutti i nuovi Utenti che si allacceranno alla rete idrica successivamente all'approvazione del Regolamento, verranno installate a cura di Prealpi Servizi, con contributo a carico dell'Utente, compreso nel preventivo di spesa di allacciamento, idonee apparecchiature di disconnessione o di non ritorno così come previste nel presente articolo.

Art. 37 Modifiche degli impianti idrici privati

Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti Artt. 34 e 35, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua.

Prealpi Servizi si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

In caso di inadempienza Prealpi Servizi ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'Utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa redimere danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell'acqua, Prealpi Servizi dedica ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione nel caso esse non siano eseguite.

Art. 38 Vigilanza impianti ed apparecchi

Prealpi Servizi ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale di Prealpi Servizi o dalla stesso incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati di Prealpi Servizi, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, Prealpi Servizi si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte di Prealpi Servizi.

Resta infine salvo il diritto di Prealpi Servizi di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 60 giorni.

Art. 39 Responsabilità dell'Utente nell'uso e conservazione della derivazione, perdite

L'Utente deve usare tutta la diligenza, anche adottando adeguate misure protettive, perché siano preservati da manomissioni, da danneggiamenti e guasti anche per effetto del calore e del gelo le derivazioni e gli apparecchi di proprietà di Prealpi Servizi.

L'Utente è tenuto a rimborsare le spese di riparazione per i danni provocati per sua colpa e inosservanza di quanto sopra.

L'Utente è altresì tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a mantenere gli impianti di distribuzione interna in stato di buona conservazione ed in ogni caso nell'originario stato di idoneità che ha determinato l'ottenimento della fornitura. Prealpi Servizi non può essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

TITOLO IV

NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

Art.40 Tariffe in vigore

Le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, potranno subire modificazioni in conseguenza di determinazioni o approvazioni delle autorità ed organi competenti.

Art. 41 Fatturazione

L'acqua è fatturata all'Utente in ragione del consumo indicato dal contatore oppure dal consumo presumibile. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Prealpi Servizi può emettere nel corso dell'anno bollette di acconto o di anticipo sul consumo. Dopo la lettura del contatore sarà effettuato il conguaglio addebitando o accreditando all'Utente la differenza tra l'effettivo consumo indicato dal contatore e quello presunto addebitato con le bollette di acconto o di anticipo.

I consumi di acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente, mentre per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia di utenza contrattuale di appartenenza.

L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, a Prealpi Servizi o ad un suo incaricato, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo d'acconto.

Qualora l'impossibilità di eseguire la lettura del contatore per fatto imputabile all'Utente si verifichi per 2 volte di seguito, potrà essere disposta la sospensione dell'utenza previo invio di lettera raccomandata A/R.

La riapertura del contatore potrà in tal caso effettuarsi soltanto dopo che l'Utente abbia provveduto al pagamento dei consumi accertati e delle spese sostenute da Prealpi Servizi.

In caso di guasto del contatore accertato dall'Azienda sarà fatturato, di norma, il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del contatore. L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l'Utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati, e quindi non pagati, o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.

Art. 42 Pagamenti e addebiti in caso di ritardato pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con i tempi indicate sulle fatture stesse.

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse da Prealpi Servizi in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'Utente e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente consistenti, secondo le norme interne per tempo in vigore.

Qualsiasi opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata a Prealpi Servizi entro il termine di pagamento indicato nella fattura.

Per i casi in cui l'errore di fatturazione segnalato dall'Utente, sia riconosciuto da Prealpi Servizi, la rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso sono effettuati con la fattura successiva, o con le modalità previste nella Carta del Servizio.

Nei casi di ritardato pagamento della fattura, Prealpi Servizi applica gli interessi di mora, addebitandoli sulla successiva fattura.

Trascorsi 30 giorni di calendario dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento Prealpi Servizi provvederà ad inviare all'Utente mediante raccomandata A/R gli estremi o la copia delle fatture non pagate con il preavviso di chiusura informandolo delle modalità per evitare la sospensione.

Trascorsi altri 30 giorni di calendario dal preavviso, senza che sia intervenuto il pagamento, è prevista la sospensione del servizio.

Il ripristino della fornitura avverrà entro i termini previsti dalla Carta del Servizio una volta eseguito il pagamento, comprensivo di tutte le spese sostenute da Prealpi Servizi.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni comunque derivanti dalla sospensione dell'erogazione né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 43 Anticipo o deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'Utente deve versare un anticipo o deposito cauzionale, infruttifero, che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'Utente stesso.

Tale importo sarà calcolato per ogni utenza, con esclusione delle sole utenze proprie delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e dello Stato.

In caso di cessazione del rapporto di utenza tale importo sarà rimborsato con l'ultima fattura utile.

L'anticipo o deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

Art. 44 Consumi domestici per i non residenti e consumi industriali

Per le utenze ad uso domestico dei non residenti la tariffa è applicata con riferimento ad ogni unità immobiliare intendendo per unità immobiliare ogni singolo appartamento.

Gli Utenti dovranno versare una quota fissa mensile nonché il corrispettivo per l'acqua effettivamente utilizzata sulla base del consumo a contatore.

Art. 45 Addebiti vari

Gli Utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) corrispettivo per la verifica del livello di pressione (Art. 30 del Regolamento);
- b) corrispettivo per la verifica dei misuratori a richiesta dell'Utente (Art. 28 del Regolamento);
- c) anticipo o deposito cauzionale (Art.43 del Regolamento);
- d) addebiti per interessi di ritardato pagamento (Art. 42 del Regolamento);
- e) costi di allacciamento;
- f) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
- g) corrispettivo per le volture dell'utenza;
- h) corrispettivo per chiusura/riapertura del contatore;

Art. 46 Casi particolari

Prealpi Servizi a richiesta dell'Utente, può concedere per uno stesso stabile, esercizio, ecc., più di una utenza; in tal caso, per ognuna di esse si farà distinto contratto di somministrazione e non sarà ammessa compensazione per i consumi effettivi delle singole prese.

Può inoltre, sempre a totale spesa del richiedente, concedere lo spostamento del punto di consegna.

Art. 47 Tariffe per Uso Zootecnico

L'individuazione dell'attività di allevamento degli animali, per essere considerata categoria particolare di utenza, deve essere comprovata dall'iscrizione - come allevatori di animali - alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente nel territorio o ad altro elenco ufficiale equipollente per l'attività.

All'atto della presentazione della domanda intesa ad usufruire dell'agevolazione, l'allevatore dovrà indicare il numero e la specie di animali allevati.

Il diritto alla riduzione tariffaria inizierà dal periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della domanda documentata sempreché, l'acqua fornita, sia misurata da un contatore ad uso specifico. Prealpi Servizi si riserva il diritto di accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento e di eseguire eventuali controlli.

Nel caso di un contatore esistente ad uso promiscuo con altre attività ed altri usi, l'allevatore dovrà effettuare la separazione a sue spese - del punto di consegna - con l'installazione di un ulteriore contatore ad uso esclusivo dell'allevamento.

Art. 48 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

Come disciplinato nei precedenti articoli, Prealpi Servizi si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli Utenti delle interruzioni del servizio, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (Art. 12 e Art. 13 del presente Regolamento);
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (Art.10 del presente Regolamento);
- c) prelievi abusivi (Art.4 del presente Regolamento);
- d) cessione dell'acqua a terzi (Art.16 del presente Regolamento);
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
- f) opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte di Prealpi Servizi;
- g) opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno di Prealpi Servizi
- h) in caso di pericolo per persone o cose;
- i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso ;
- j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art. 42 del presente Regolamento).

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 49 Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal Regolamento sono applicabili le norme legislative e regolamenti e gli usi vigenti.

Art. 50 Obbligatorietà e decorrenza

Il Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso si intende accettato e fa parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, a condizione che l'Utente ne sia in possesso.

L'Utente ha diritto per sé e per ogni altro interessato ad averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

L'efficacia del presente Regolamento decorre a far tempo dal 15° giorno dalla data di affissione all'Albo Pretorio. Da tale data s'intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'Utente oppure mediante avviso pubblicato sulla stampa locale o altro mezzo che garantisca la pubblicità e la conoscenza di tali modifiche.